

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome – Carica	Presente
BORBAY Ronny - Sindaco	Sì
CHUC Laurent - Vice Sindaco	Sì
LOMBARDO Franco - Consigliere	Sì
SAVIOZ Pierre - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Assessore	Sì
LUCIANAZ Francesca - Consigliere	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
ALBANEY Joël - Assessore	Sì
BOLLON Simon - Consigliere	Sì
FAITA Lucia - Consigliere	Sì
BAL Simone - Consigliere	Sì
MARCOZ Lorenzo - Consigliere	Sì
BIANQUIN Silvano - Consigliere	Sì
FERRE' Olindo - Consigliere	No
TESIO Riccardo Sante - Consigliere	Sì
	<hr/>
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor YOCCOZ Eliana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBAY Ronny nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. [11/12/2015 n. 19](#) all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)** e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS
- che per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13 c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'[articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), un moltiplicatore pari a 135.
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata

applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota , in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'[articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe

CONSIDERATO altresì che con precedente deliberazione in data odierna sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi alla IUC, e dunque IMU, TARI e TASI, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle conseguenti all'entrata in vigore della L n. 208/15 sopra indicate come segue:

in particolare nel Regolamento IMU è stato chiarito sub art. 11 c. 1 che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

in particolare nel Regolamento IMU è stato chiarito sub art. 8 c. 1 che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n.

201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali;

in particolare nel Regolamento TASI art. 10 c. 4 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi

in particolare nel Regolamento TASI all'art. 11 c. 1 sono stati aggiunti due casi nei quali possono essere previste esenzione, agevolazioni e riduzioni e precisamente:

sub lett. e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

sub lett. f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana

in particolare nel Regolamento TARI è stato introdotta nell'art. 14 in applicazione dell'art. 1 c. 649 primo periodo L 147/13 l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; indicando altresì i relativi casi;

in particolare nel Regolamento TARI è stato disposto al comma 3 dell'art. 15 e dal comma 4 dell'art. 16 che le esenzioni ed agevolazioni di cui ai citati articoli sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza più il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

in particolare nel Regolamento TARI è stato chiarito all'art. 16 c. 1 lett. a) che la riduzione della TARI ivi prevista è esclusa solo nel caso di locazione o comodato superiore ai trenta giorni complessivi per ciascun anno;

in particolare nel Regolamento TARI è stato eliminato il precedente contenuto dell'art. 18 ed introdotto l'art. 18 bis in applicazione dell'art. 1 c. 649 secondo periodo L 147/13 che prevede che le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo; e che a riguardo di tale ultima previsione deve essere ricordato come la stessa sia condizionata alla preventiva determinazione comunale che individui i rifiuti speciali assimilati;

in particolare nel Regolamento TARI è stato introdotto il nuovo art. 18 che prevede che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente

difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nello stesso articolo per le attività ivi specificamente elencate;

in particolare nel Regolamento TARI è stato introdotto l'art 19 bis per il quale è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso applicandosi su tale immobile, la TARI per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.¹

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastate dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 L 208/15 c. 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

¹ Ai sensi dell'art. 13 c. 2 ultimo periodo DL 214/11

CONSIDERATO *quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;*

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO di dare atto che con provvedimento della Giunta Comunale nr. 111 del 06.12.2012 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale al fine di consentire il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con propria deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e che pertanto ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; e che comunque il Comune può azzerare per la stessa fattispecie l'aliquota ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Regolamento, applicativo 1 c. 676 L 147/13;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 96.287,19
Cura del verde pubblico	€ 44.954,82
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 43.057,59
Sgombero neve	€ 20.000,00
Servizi di polizia locale	€ 79.050,00
Servizio di protezione civile	€ 11.400,00
<i>TOTALE</i>	€ 294.749,60

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

VISTA la L.R. 6/2014 l'Art. 16 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités*) lettera d);

CONSIDERATO CHE la Giunta dell'unité ha determinato, in considerazione del fatto che dal 1/01/2017, verrà istituito l'ufficio unico tributi presso la sede dell'Unité des communes valdôtaines Mont Emilius, che tutti i comuni facenti parte dell'unité stessa adottino già dal 2016 un unico regolamento e di conseguenza un unico piano tariffario;

DATO ATTO CHE l'unité des Communes ha fatto proprio lo schema di regolamento predisposto dal CELVA, con le necessarie integrazioni, e modificazioni mettendo a confronto tutti i regolamenti adottati dai singoli comuni relativamente al tributo sui rifiuti (TARI) ed ha contemporaneamente approvato piano finanziario e le tariffe da applicare in maniera univoca da parte dei comuni associati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

VISTO il piano tariffario predisposto dalla Giunta dell'unité des communes valdôtaines Mont Emilius che si allega, per fare parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con riferimento alla TARI e alla TASI, rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore Acconto occupante (escluso occupante abitazione principale)	16 giugno
	Saldo Possessore Saldo occupante (escluso occupante abitazione principale)	16 dicembre
TARI	Acconto	31 ottobre
	Saldo	30 aprile

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con precedente deliberazione in data odierna;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

SENTITO il Consigliere TESIO chiedere alcuni chiarimenti in merito all'extragettito ICI, al prelievo inferiore relativo alla TASI, alla data di fine lavori dei punti di raccolta rifiuti e alla percentuale della raccolta differenziata;

SENTITO il Sindaco rispondere in merito;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal segretario comunale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

VISTA la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:	14
votanti:	14
astenuti:	--
favorevoli:	14
contrari:	--

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che con provvedimento della Giunta Comunale nr. 111 del 06.12.2012 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale al fine di consentire il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale così come previsto nel vigente regolamento TASI	0,70 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,70 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2016 con la TASI è pari al 23,02 % mentre per il 16,35% la spesa verrà coperta da contributo statale con modalità ancora attualmente da definire;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il piano tariffario predisposto dalla Giunta dell'unité des communes valdôtaines Mont-Emilius che si allega, per fare parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione e di conseguenza di determinare per l'anno 2016 le tariffe ivi contenute relative al tributo TARI;
- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto o Rata Unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore o Rata Unica occupante (escluso occupante abitazione principale) o Rata Unica	16 giugno
	Saldo Possessore Saldo occupante (escluso occupante abitazione principale)	16 dicembre
TARI	Acconto	31 ottobre
	Saldo	30 aprile

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e all' Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilis.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to BORBEY Ronny

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01/04/2016 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 01/04/2016

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 01/04/2016

Il Segretario Comunale
f.to YOCCOZ Eliana

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale
YOCCOZ Eliana



Unité des Communes
valdôtaines
Mont - Émilium

Prot. n. 3055

Quart, 16 MAR. 2016

Spett.li Comuni

dell'Unité des Communes Valdôtaines

Mont-Emilius

LORO SEDI

Pec:

Oggetto: Trasmissione Piano Economico Finanziario - Servizio rifiuti anno 2016.

In allegato alla presente, si trasmette il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2016, approvato con Deliberazione della Giunta del 14.03.2016.

Relativamente ai costi dei Comuni si precisa che nel P.E.F. sono stati inseriti esclusivamente quelli riportati nel corrispondente allegato al documento.

Restando a disposizione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente

Giovanni Barocco

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Arch. Stefano Thedy



ST/mbi

**COSTI DEI COMUNI DELL'UNITE' MONT-EMILIUS
ALLEGATO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL
SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2016**

COMUNI	COSTI
GRESSAN	€ 63.304,69
FENIS	€ 25.226,54
NUS	€ 24.498,44
QUART	€ 40.500,46
CHARVENSOD	€ 18.463,00
JOVENCAN	€ 31.761,05
SAINT CHRISTOPHE	€ 44.947,77
POLLEIN	€ 22.342,64
BRISSOGNE	€ 7.290,67
SAINT MARCEL	€ 19.500,00
TOTALE	€ 297.835,26

COSTI AMMINISTRATIVI DELL'UNITÉ MONT-EMILIUS

(per elaborazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti del subATO M. Emilius)

ANNO 2016

COSTI DI GESTIONE	QUOTA FISSA
- incarico esterno per tariffa unica (Comservice)	7.320,00
- spese trasmissione MUD (diritti di segreteria)	17,00
- canoni concessione centro comunale di Nus	300,00
COSTI COMUNI	
- segreteria e servizi generali (3,00%)	7.775,00
- ufficio gestione amministrativa del personale (1%)	1.740,00
- servizio finanziario e controllo di gestione (6,50)	11.252,00
- servizi tecnici (34,00%)	71.502,00
- spazi per le attività dell'ente (5,00%)	2.943,00
- sistemi informativi interni (5,00%)	950,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
- ammortamenti (rate rimborso mutuo CDP)	215.291,00
TOTALE	319.090,00

UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-EMILIUS
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2016

COMUNI	Kg rifiuti indifferenziati	Kg rifiuti differenziati	Kg rifiuti da pulizia strade
Brissogne	250.238	252.567	20.080
Charvensod	651.730	374.700	16.780
Fénis	365.782	155.890	33.220
Gressan	1.136.185	1.076.308	6.740
Jovençon	223.966	181.915	11.820
Nus	783.774	792.643	38.800
Pollein	705.230	699.917	39.680
Quart	1.042.794	702.014	64.300
Saint Christophe	1.366.573	1.699.639	84.260
Saint Marcel	240.172	287.799	54.660
TOTALE	6.766.444	6.223.392	370.340

COSTI FISSI		COSTI VARIABILI	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Costi generali di gestione (50% costo servizio)	€ 675.459,26	Servizio Raccolta e Trasporto (50% costo servizio)	€ 675.459,26
Spazzamento	€ 29.442,99	Smaltimento 2016	€ 968.200,99
Costi Unitè Mont-Emilius (allegato)	€ 319.090,00	Smaltimento pulizia strade	€ 13.135,16
Costi Comuni (allegato)	€ 297.835,26	Smaltimento pneumatici, pesticidi e separazione contaminati	€ 3.507,61
Fondo svalutazione crediti	€ 59.642,62		
Totale costi fissi:	€ 1.381.470,13	Totale costi variabili:	€ 1.660.303,02
		TOTALE GENERALE (COSTI FISSI + COSTI VARIABILI)	€ 3.041.773,14

Comune	Prev gettito/riparto 2016	% gettito 2016
Brissogne	€ 115.685,05	3,80%
Charvensod	€ 331.723,60	10,91%
Fénis	€ 215.630,14	7,09%
Gressan	€ 591.591,04	19,45%
Jovençon	€ 71.471,62	2,35%
Nus	€ 338.299,84	11,12%
Pollein	€ 226.705,75	7,45%
Quart	€ 484.977,66	15,94%
Saint Christophe	€ 512.695,33	16,86%
Saint Marcel	€ 152.993,11	5,03%
	€ 3.041.773,14	100,00%

Allegato 1

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Ka	Quf	Kb	Cu	Quv
1	0,84	0,67403	0,90	0,12964	312,18898
2	0,98	0,67403	1,80	0,12964	312,18898
3	1,08	0,67403	2,30	0,12964	312,18898
4	1,16	0,67403	3,00	0,12964	312,18898
5	1,24	0,67403	3,60	0,12964	312,18898
6 e magg	1,30	0,67403	4,10	0,12964	312,18898

UTENZE NON DOMESTICHE

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	3,00
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,77
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,63
4	Esposizioni, autosaloni, utenze non domestiche cessate; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta	0,30	2,76
5	Alberghi con ristorante	1,07	9,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,79
7	Case di cura e riposo	0,95	7,91
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,48
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,61
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	9,71
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	6,55
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	8,03
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	4,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	5,61
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

Qapf : 0,35807 Cu: 0,12585

Allegato 2**UTENZE DOMESTICHE**

Componenti nucleo familiare	Tariffa fissa al mq.	Tariffa variabile
1	0,56619	36,42496
2	0,66055	72,84992
3	0,72795	93,08601
4	0,78187	121,41654
5	0,83580	145,69985
6 e magg	0,87624	165,93594

UTENZE NON DOMESTICHE

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	tariffa fissa al mq.	tariffa variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11458	0,37755
2	Campeggi, distributori carburanti	0,23991	0,72615
3	Stabilimenti balneari	0,13607	0,45715
4	Esposizioni, autosaloni, utenze non domestiche cessate; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta	0,10742	0,34766
5	Alberghi con ristorante	0,38313	1,17355
6	Alberghi senza ristorante	0,28646	0,85389
7	Case di cura e riposo	0,34017	0,99579
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,35807	1,06752
9	Banche ed istituti di credito	0,19694	0,57513
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,31152	0,95803
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38313	1,22232
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,25781	0,82432
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,32942	1,01089
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,15397	0,56633
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19694	0,70539
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,73306	4,99247
17	Bar, caffè, pasticceria	1,30337	3,75285
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,63020	1,81602
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,55143	1,58445
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,16990	6,25726
21	Discoteche, night club	0,37239	1,07728